



Seminario *Export control compliance*
Rischi derivanti dalla violazione della normativa
in materia di *Export Control* e Sanzioni

Simone LOMBARDELLI

Ufficio Dogane di Treviso - Antifrode

Treviso, 11 dicembre 2018

Camera di Commercio di Treviso e Belluno

Sala Conferenze (piazza Borsa n.3)

Diritto Comunitario e Diritto nazionale

Politica estera di sicurezza Comune (PESC)

Le decisioni politiche della UE relative a interventi da effettuare nell'ambito della **Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC)** vincolano gli Stati membri dell'UE, i quali in base al Trattato di funzionamento UE (TFUE) hanno l'obbligo di conformare le proprie politiche nazionali alle posizioni adottate dall'Unione

Gli **Stati membri** devono consultarsi, in seno al Consiglio europeo e al Consiglio UE, in merito a qualsiasi questione di politica estera e sicurezza di interesse generale e prima di assumere qualsiasi impegno internazionale che possa ledere gli interessi dell'UE (art 32 TFUE). Essi coordinano le azioni nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze diplomatiche, dove difendono le posizioni dell'UE.

In base alle decisioni politiche assunte dal Consiglio UE in sede di PESC si determinano le misure restrittive all'esportazione e gli embarghi commerciali

Politica estera di sicurezza Comune (PESC)

Sanzioni e misure restrittive

Sanzioni di natura politica: sono costituite da sanzioni diplomatiche ed embarghi, e sono decise dal Consiglio UE all'unanimità ai sensi dell'Art 5 del TFUE. Trovano attuazione a livello anche di singoli stati membri

Sanzioni di natura economica: L'art 215 TFUE definisce le sanzioni di natura economica nel momento in cui una decisione politica presa all'unanimità nell'ambito della PESC prevede l'interruzione delle relazioni economiche con uno o più paesi con il Consiglio UE che in questo caso delibera a maggioranza qualificata su proposta dell'Alto Rappresentante e della Commissione

Smart Sanctions: L'art 275 TFUE tratta di sanzioni mirate aventi come destinatari non uno Stato ma individui o gruppi di individui al fine di ridurre le conseguenze economiche sulla popolazione locale.

Politica estera di sicurezza Comune (PESC)

Art. 215 TFUE Misure restrittive ed embarghi

Art 215 TFUE “Quando una decisione è adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato sulla UE prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio ... adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento Europeo.

...Il Consiglio può adottare Misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche di gruppi o entità non statali”

Le sanzioni della UE hanno un doppio vincolo: devono rispettare gli obblighi internazionali della UE stessa e gli obblighi in materia di diritti umani, (Sentenza Corte di Giustizia UE caso Kadi del 2008: *“Gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere l’effetto di compromettere i principi costituzionali del Trattato UE tra i quali vi è il principio secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della loro legittimità”*

DUAL USE

Norme Internazionali di riferimento

Trattati ed accordi internazionali

- Trattato di non proliferazione nucleare (1970);
- Convezioni per il bando delle armi chimiche (1993) e biologiche (1972);
- Intese internazionali integrative – accordi spontanei tra stati e siti Internet di riferimento:

1976 N.S.G. Nuclear Suppliers Group www.nsg-online.org

1985 Australia Group (Settore chimico e biologico)

www.australiagroup.net/en/controllist.htm

1987 M.T.C.R. Missile Technology Control Regime

<http://mtcr.info/>

1996 A.W. Accordo Wassenaar «*No undercut policy*»

www.wassenaar.org (Settore alta tecnologia)

Norme fondamentali su *dual use* e *Export Control*

Normativa UE e Nazionale

Regolamentazione Comunitaria fondamentale sul *dual use*

La Normativa UE di riferimento in materia di *dual use* è il **Regolamento 428 del Consiglio UE emanato il 05.05.2009** pubblicato sulla GUCE L134 del 29.05.2009 (disciplina il regime comunitario di controllo di beni duali)

Dalla data di entrata in vigore, il Reg 428/2009 ha abrogato il regolamento precedente 1334/2000 che disciplinava la materia

Il Reg 428/2009 è soggetto a periodici aggiornamenti nella parte normativa e negli allegati tecnici (da ultimo dal **Reg. Commissione UE del 26/09/2017 n 2268** pubblicato sulla GUCE del 15/12/2017)

Normativa nazionale fondamentale sul *dual use*

Decreto Legislativo n 221 del 15/12/2017, pubblicato sulla GU del 17/01/2018 che riunisce in unico testo le disposizioni per l'applicazione del Reg. UE n.428/2009 sul *dual use*, il Reg. UE n.1236/2005, (**contrasto alla pena capitale e tortura**) e **misure restrittive per embargo commerciale**

Le fonti normative comunitarie

Reg 428/2009 norma base UE sul *dual use*

Il diritto della UE è fonte normativa sovraordinata rispetto al diritto nazionale

Queste due fonti normative sono tra loro complementari con il diritto nazionale che integra e completa la disciplina UE in materia di *dual use*

Le norme UE a livello sanzionatorio contengono solamente indicazioni di principio e anche sul *dual use* il precetto penale è demandato nella definizione della fattispecie e della sanzione agli Stati nazionali, nel caso di specie dall'Art 24 Reg 428/2009

Il Reg 428/2009 è la norma fondamentale per gli stati aderenti alla UE sul *dual use*. La sua ultima modifica è intercorsa con il **Reg. 221/2017**.

Dal **10/10/2018** la Commissione UE ha **iniziato la procedura per l'aggiornamento dell'Allegato I del Reg 428/2009**. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore dal **14/12/2018**

Le fonti normative nazionali

Decreto Legislativo n 221/2017

norma nazionale sanzionatoria su *Export Control*

Il **Decreto Legislativo n 221/2017** ha adeguato la normativa nazionale a quella europea in tema di *dual use*, sulle sanzioni economiche internazionali per embarghi e misure restrittive applicate dalla UE. Il **Decreto Legislativo n 221/2017** è **entrato in vigore dal 01/02/2018**. Le principali novità riguardano:

- L'**aggiornamento** e la **riconduzione ad unità** della normativa nazionale in materia di **beni duali**, di **commercio di strumenti di tortura**, di **embarghi commerciali e sanzioni economiche** attuate in applicazione della PESC della UE;
- L'introduzione della c.d. "**Licenza Zero**" (Art. 8 comma 5): il MISE può rilasciare alla impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata appunto "Licenza Zero", attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce;
- Inasprimento delle sanzioni e pene per i trasgressori**, con l'introduzione della **confisca obbligatoria per equivalente**, vale a dire la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato

Definizione di beni c.d. *duali*

Art 2 Reg 221/2017

Il Regolamento UE all'Art 2 fornisce la **definizione di prodotti a duplice uso**: *«i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari»*.

La definizione fornita dal Regolamento ha portata generale, mentre per la **individuazione specifica dei prodotti, materiali, componenti e tecnologie dual use**, occorre consultare analiticamente gli Allegati del Reg 428/2009 che contengono **le liste dei prodotti duali**

Liste di controllo (Allegati del Reg 428/2009)

Gli **Allegati I e IV del Reg 428/2009** concretizzano tecnicamente gli accordi di diritto internazionale sul controllo dei beni a duplice uso.

Allegato I: riporta l'**elenco completo** di tutti i beni che sono **sottoposti a controllo** nell'ambito dei vari regimi multilaterali di non proliferazione ed in base alla Convenzione sulle armi chimiche. L'Allegato I è stato ripubblicato integralmente dal Reg. di aggiornamento 2268/2017.

Allegati da II bis a II Septies: Istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione;

Allegato II octies: stabilisce un elenco di prodotti a duplice uso **da escludere** dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e comunitarie

Allegato IV: riporta un **numero ristretto** di beni già listati nell'Allegato I che per la loro particolare sensibilità sono soggette a **controllo anche nello ambito degli scambi INTRA**

Ex art 15 l'elenco è sottoposto con cadenza regolare ad aggiornamento

Liste di controllo Reg 428/2009

10 Categorie

- 0) MATERIALI NUCLEARI
- 1) MATERIALI CHIMICI, MICROORGANISMI E TOSSINE
- 2) TRATTAMENTO E LAVORAZIONE METALLI
- 3) MATERIALI ELETTRONICI
- 4) CALCOLATORI
- 5) TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA INFORMATICA
- 6) SENSORI LASER
- 7) MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
- 8) MATERIALE NAVALE
- 9) SISTEMI DI PRODUZIONE VEICOLI SPAZIALI

Liste di controllo Reg 428/2009

Codifica

La seconda modalità di individuazione delle liste di controllo sul *dual use* è la **codifica** che, mediante di solito caratteri alfanumerici, precisa i controlli di riferimento, di natura multilaterale o su base nazionale (tre cifre), e i numeri di ordine delle varie voci (una lettera per il paragrafo e una cifra per il sotto paragrafo).

La **categoria 0**, invece, riporta direttamente tutti i materiali della Trigger List, cioè la lista di attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare, fissile speciale (gruppo dei fornitori nucleari)

Liste di controllo Reg 428/2009

Dettagli di Codifica

- **Le tre cifre da 000 a 099** identificano il Wassenaar Arrangement
- **Le tre cifre da 100 a 199** identificano il Missile Technology Control Regime
- **Le tre cifre da 200 a 299** identificano il Nuclear Suppliers Group
- **Le tre cifre da 300 a 399** identificano il Gruppo Australia
- **Le tre cifre da 400 a 499** identificano la Convenzione sulle armi chimiche
- **Le tre cifre da 500 a 899** risultano non assegnate
- **Le tre cifre da 900 a 999** identificano i controlli apposti su base nazionale

Liste di controllo Reg 428/2009

Esempio di Codifica

In sostanza **ogni voce dell'elenco è contraddistinta da un carattere alfanumerico di identificazione**

Ad esempio, nel codice alfanumerico **9E003A1**

9 rappresenta la categoria del materiale (materiale aerospaziale e sistemi di propulsione)

E è il tipo di materiale (tecnologia)

0 il regime di controllo di riferimento (Wassenaar Arrangement)

03 il sottotipo di materiale (oltre le tecnologie)

A il paragrafo (tecnologia necessaria per lo sviluppo o la produzione di componenti e sistemi di motori a turbina a gas)

1 il sotto paragrafo (palette mobili, fisse, di turbine a gas etc.)

Liste di correlazione

Tra la TARIC e gli Allegati al Reg 428/2009

Per consentire una più facile **classificazione** ed **individuazione dei beni duali** disciplinati dal Reg 428/2009 la Commissione UE ha predisposto e pubblicato la **lista di correlazione tra la TARIC** (Tariffa Doganale Comunitaria) in base alla quale si effettuano i controlli in Dogana e le liste dei beni di cui al Reg 428/2009

Tale lista di correlazione è consultabile al sito UE

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/155445.htm>

All'interno del portale dedicato dalla Commissione UE alla normativa *dual use* reperibile all'indirizzo

<http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>

L'aggiornamento del Reg 428/2009 è stato attuato con il Reg 2268/2017. Il testo consolidato del Reg 428/2009 è consultabile all'apposito link previsto nel portale della Commissione UE dedicato alla normativa sui beni duali.

Le novità previste per l'aggiornamento annuale dell'Allegato I sono annunciate nel comunicato stampa della Commissione UE reperibile al link seguente

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157454.pdf

Una supervisione sulle misure nazionali di dettaglio applicate dai vari Stati membri UE è consultabile al link

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/august/tradoc_154880.pdf

Esatta individuazione Del Codice TARIC della merce da esportare

Il **Codice TARIC** è un metodo di classificazione unificato tra gli Stati membri della UE delle merci oggetto di scambio internazionale ai fini della determinazione delle tariffe doganali e deve essere utilizzato per la presentazione di tutte le dichiarazioni doganali.

La TARIC è consultabile nel portale dell'Agencia delle Dogane al link:
<https://www.adm.gov.it/portale/-/tariffa-doganale-tar-3>

oppure consultando il sito della Commissione Europea al link

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it

La corretta classificazione TARIC della merce da esportare, la definizione esatta della più appropriata nomenclatura combinata, oltre che per fini prettamente doganali e tariffari, potrà comportare un esatto inquadramento dei beni dichiarati in ordine anche agli eventuali adempimenti specifici in carico all'esportatore, previsti dalla normativa *dual use*, misure restrittive ed embarghi commerciali.

La tabella di correlazione TARIC-Reg 428/2009 riconduce la TARIC e la nomenclatura combinata agli allegati I e IV Reg. 428/2009

Esempio di consultazione della TARIC

La verifica della TARIC con le liste di correlazione evidenzia se il **prodotto da esportare è potenzialmente a duplice uso**. In caso affermativo è necessario verificare che il prodotto abbia o meno caratteristiche specifiche tali da rientrare tra quelli ex Allegato I del Reg. UE 428/2009.

Esempio: esportazione di *“tubi di acciaio inossidabile ... altri saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili, saldati... trafilati o laminati a freddo”* classificabili al codice di Nomenclatura combinata N.C. **7306.40.20** della TARIC doganale, anche se componenti di impianti complessi.

Una volta selezionato il prodotto, si deve selezionare «misure esportazione» e scegliere il paese di destinazione della merce. Nel caso specifico, se si sceglie un paese comune, come Albania etc, l'esportazione risulta soggetta ad autorizzazione *dual use*. Consultando le note vengono specificati i codici (1C116, 1C216,...) di correlazione con le descrizioni dei prodotti riportate nell'Allegato I del Reg 428/2009. In caso di riscontro di dettaglio positivo è confermato anche nello specifico che il bene è soggetto ad autorizzazione *dual use*

Nomenclatura combinata TARIC ed indicazione delle misure previste in caso di beni *dual use*

La **Nomenclatura combinata (NC)** è la identificazione TARIC ad **otto cifre**, intesa a rispondere alle esigenze della tariffa doganale comune (aspetti tariffari) e del commercio estero della UE

Sulla base della NC esistono poi delle suddivisioni comunitarie complementari (**sottovoci TARIC**) utilizzate per designare le merci in base alla legislazione attuata e i casi in cui si applicano le aliquote specifiche dei dazi doganali in funzione dell'origine delle merci o delle misure di politica commerciale. In corrispondenza dei codici di NC cui sono classificati i beni listati, la TARIC riportata nel sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane indica le misure previste e la lista di correlazione tra TARIC e gli Allegati del Reg 428/2009 in materia di *dual use*

Esempio di consultazione della TARIC

Selezionato il prodotto, in questo caso la **nomenclatura combinata 73064020 – TARIC 00 «trafilati o laminati a freddo»**, dopo aver selezionato «misure esportazione» come paese destinazione della merce si può inserire la dicitura «**tutti**».

In questo caso si ha una panoramica generale delle autorizzazioni richieste e di eventuali ulteriori restrizioni o embarghi per tutte le destinazioni di quella specifica tipologia di merce ad un determinato paese piuttosto che ad un altro:

Per i prodotti ricadenti nella NC 73064020 TARIC 00, oltre alla indicazione generale che il bene è potenzialmente soggetto ad autorizzazione *dual use* (fatti salvi singoli approfondimenti in base alle indicazioni di dettaglio), esistono prescrizioni specifiche più restrittive in caso di esportazione verso la **Corea del Nord** (Reg UE n 1509/2017); **Iran** (Reg UE n 267/2012) e **Siria** (Reg UE 509/2012).

Ricerca sulla natura dei beni da esportare

corretto inquadramento ex Reg UE 428/2009 da iniziare in azienda

L'elenco dei prodotti e servizi ricadenti negli Allegati I e IV del Reg 428/2009 è estremamente minuzioso e dettagliato.

Il Reg 428/2009 è soggetto a **continui aggiornamenti** dipendenti dallo sviluppo delle tecnologie, dall'evolversi delle crisi internazionali, e dalle conseguenti azioni di adeguamento da parte dei trattati di diritto internazionale e quindi, a cascata, della normativa tecnica sul *dual use*

L'analisi *dual use* del bene da esportare consta di varie fasi fondamentali:

- 1) Esaminare se il **prodotto finito in sé stesso** è ricompreso negli Allegati I e IV; ma non basta, in caso di esito negativo
- 2) **valutare se i componenti, i materiali e le tecnologie incorporate** nel prodotto finito sono inserite o meno negli elenchi duali
- 3) **La presenza di anche uno solo elemento duale può determinare la natura duale di tutto il prodotto**
- 4) **Necessario un controllo minuzioso aziendale del prodotto finito e dei suoi componenti** se necessario con l'ausilio di tecnici specializzati

Questa attività di *due diligence* dell'azienda in ordine alla corretta classificazione dei beni è anche uno dei capisaldi delle «**Internal Compliance Programme - ICP**» - **Programma Interno di conformità** in fase di redazione dalla UE

Valutazione negativa ex Reg 428/2009 (prodotto da esportare non rientra nei beni *dual use*)

Una volta effettuata dall'esportatore la valutazione tecnica del bene in rapporto alle specifiche previsioni della normativa *dual use* **ed una volta appurata la libera esportazione della stessa:**

L'esportatore può apporre direttamente in fattura ovvero riprodurre con documento a parte che accompagna la merce, in carta intestata e sottoscritta dal responsabile, **la dichiarazione di libera esportazione** (parte normativa *dual use* fatta salva la verifica della libera esportazione anche in rapporto ad altre normative come ad esempio convenzione di Washington, beni culturali, etc.) secondo i vari modelli di autocertificazione rintracciabili nel web

Limitatamente agli aspetti *dual use* può essere attestato dall'esportatore (dopo la formula di responsabilità ex DPR 445/00 e suc Mod) che la merce da esportare «**non rientra nell'elenco dei beni duali come da Reg UE 428/2009 e suc mod che istituisce un regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologia a duplice uso**».

In caso invece di valutazione positiva?

Valutazione Positiva ex Reg 428/2009

(prodotto da esportare rientra nei beni *dual use*)

In caso di **valutazione positiva**, cioè che il prodotto da esportare è compreso nell'elenco dei beni dual use (All I Reg 428/2009) l'esportatore dovrà avere una **valida autorizzazione rilasciata dal Ministero Industria e Sviluppo Economico** (MISE Autorità competente per la valutazione di tali richieste ex Art 4 D Lg.vo 221/2017), prima di esportare il bene duale.

L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro vale per tutti gli altri Stati membri. La domanda va presentata in base a format stabiliti dal Reg 428/2009 specificando in modo chiaro tutti gli elementi della fattispecie.

Nel Sito Internet del MISE sono rintracciabili le linee guida ed i format per la domanda:<https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use>

Esistono 5 tipologie di autorizzazione con delle differenziazioni interne:

- 1) Autorizzazione Generale della UE**
- 2) Autorizzazione Generale Nazionale**
- 3) Autorizzazione Globale Individuale**
- 4) Autorizzazione Specifica individuale**
- 5) Autorizzazione alla intermediazione ed al transito**

Autorizzazione Generale di Esportazione della UE

Reg 1232/2011 modificato Reg 428/2009

L'Art 9 par 1 del Reg 428/2009, come modificato dal Reg 2268/2017 ha portato a **6** il totale della gamma di **Autorizzazioni Generali all'esportazione della UE** rilasciate direttamente dalla UE, confermando l'introduzione, avvenuta dal 2011, di ulteriori 5 tipologie autorizzative per le quali la Commissione lascia alle autorità nazionali la decisione finale in merito all'opportunità di concedere o meno una licenza di esportazione nazionale, globale o specifica (Art. 9 par 2).

Trovato un punto di equilibrio tra il principio della competenza comunitaria e i legittimi interessi degli Stati membri a mantenere il controllo delle questioni relative alla sicurezza nazionale

Autorizzazione Generale di Esportazione della UE

Le 6 diverse tipologie

- 1) **EU001** (All II bis Reg. 428/2009) Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera compreso il Linchestein ed USA. Autorizzazione valida per tutti i prodotti di cui all' Allegato I, con esclusione di quelli indicati nel All II Octies;
- 2) **EU002** (All II ter Reg 428/2009) Esportazioni di determinati prodotti a duplice uso dell'Allegato I verso 6 destinazioni specifiche: Argentina, (Croazia), Islanda, Sud Africa, Corea del Sud e Turchia;
- 3) **EU003** (All quater Reg 428/2009) esportazione dopo riparazione o sostituzione per determinati prodotti e destinazioni
- 4) **EU004** (All quinquies Reg 428/2009) esportazione temporanea per mostre o fiere per determinati prodotti e destinazioni
- 5) **EU005** (All II Sexies Reg 428/2009) Telecomunicazioni
- 6) **EU006** (All II septies Reg 428/2009) sostanze chimiche

Autorizzazione Generale di Esportazione della UE

Primo utilizzo in Italia

Art 12 D Lg.vo n.221/2017 e Circolare MISE PCI/793931 del 29/03/2012: obbligo per l'esportatore direttamente autorizzato dalla UE, con una delle 6 autorizzazioni generali UE, **di comunicazione del primo utilizzo in Italia**

Comunicazione da inoltrare al MISE nei 30 giorni precedenti alla prima operazione di esportazione soggetta ad autorizzazione

Nella Casella 44 della dichiarazione di esportazione DAU EX (c.d. bolla doganale) deve essere indicato il riferimento UEX002 e riportata la sigla della pertinente tipologia di Autorizzazione Generale di esportazione della UE utilizzata per l'esportazione (EU001, EU002, EU003, EU004, EU005, EU006)

Autorizzazioni Nazionali per il *dual use*

Le Autorizzazioni Nazionali sono rilasciate dal MISE – Dipartimento dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per la Politica Commerciale – **Divisione IV**

L'Art 8 D Lg.vo 221/2017 prevede un percorso amministrativo e di scambio informativo definendone la tempistica del MISE con il Ministero Affari Esteri e Ministeri della Difesa ed Interno che dovrà concludersi entro 180 giorni dal ricevimento della istanza

Presso il MISE è istituito un **Comitato Consultivo** (Art. 5 D Lg.vo n.221/2017) per l'esportazione dei beni a duplice uso che, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, esprime un parere obbligatorio non vincolante ai fini del rilascio, diniego o annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni

Il termine può essere prorogato per ulteriori 90 gg. per casi complessi e, qualora il Comitato lo ritenga necessario, **può avviare una attività istruttoria suppletiva**

L'art 3 del D Lg.vo 221/2017 ora indica come sottoposte a controllo statale, **oltre all'esportazione**, diverse altre operazioni, quali **l'importazione, il trasferimento, l'intermediazione, il transito, l'assistenza tecnica, ampliando** così lo spettro delle attività sottoposte ad autorizzazione e soggetti coinvolti

Autorizzazioni Nazionali

AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE – Art 13 D Lg.vo 221/2017

Riguarda beni e Paesi individuati dal MISE del 04/08/2003.

Esclusi i prodotti elencati nel Allegato II *octies* Reg 428/2009 e dei beni e paesi compresi nelle nuove AGEU Allegati II, da bis a septies, Reg 428/2009)

AUTORIZZAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE – Art 11 D Lg.vo 221/2017

Rilasciata ad un singolo esportatore per tipi o categorie di beni a duplice uso per uno o più paesi specifici senza indicazione di limiti di quantitativi e valore per un massimo di 3 anni prorogabili. Non rilasciabile per commerci occasionali

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE – Art 10 D Lg.vo 221/2017

Rilasciata al singolo esportatore per categorie di beni *dual use* per uno specifico utilizzatore finale con indicazione quantitativi, valore limite e validità determinata. Estesa a beni del Regolamento anti-tortura e beni soggetti ad embargo

AUTORIZZAZIONE ALL'INTERMEDIAZIONE E TRANSITO - Art 7 D Lg.vo 221/2017

I servizi di intermediazione per i beni di cui all'Allegato I sono soggetti ad autorizzazione nei casi in cui il *broker* sia stato informato dalle autorità nazionali circa il rischio di diversione per armi di distruzione di massa o per altre situazioni ritenute meritevoli di attenzione, compresi beni soggetti al Regolamento anti-tortura ovvero quelli soggetti ad embargo commerciale della UE.

Il transito di beni duali extra UE che attraversano il paese per destinazioni terze può essere vietato dallo Stato ovvero autorizzato

«Licenza zero» - Art 8 comma 5 D Lg.vo 221/2017

*«L'Autorità competente, se del caso, può rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata **Licenza Zero**, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce».*

La c.d. **Licenza Zero** prevista dall'**Art. 8 comma 5 del D Lg.vo n.221/2017**, mutuata dall'esperienza tedesca, è una delle **principali novità introdotte dal D Lg.vo n.221/2017**.

Si tratta di una dichiarazione emanata dall'Autorità competente (MISE – Divisione IV), su richiesta della azienda interessata, atta ad attestare che un determinato bene non è soggetto ad autorizzazione *dual use* ed è liberamente esportabile.

La norma non prevede un obbligo dell'Autorità competente di pronunciarsi, ma esprime una mera facoltà, per la quale il MISE può avvalersi del parere del Comitato consultivo.

L'intento è quello di eliminare le aree di incertezza sempre più ampie che possono rendere più costosa ed articolata la gestione delle esportazioni per le imprese.

Dal punto di vista operativo, si dovrà capire da un lato quanto le imprese vorranno ricorrere a questa opportunità e dall'altro quanto il MISE potrà far fronte ad eventuali richieste massive

Clausola *Catch all*

Artt 4 e 5 Reg 428/2009 ed Art 9 D Lg.vo 221/2017 prevedono l'assoggettamento ad autorizzazione di beni duali **non inseriti nelle liste UE** (Allegati I e IV), e servizi di intermediazione connessi, nel caso in cui **l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato** in cui è stabilito che detti prodotti **sono o possono essere destinati in tutto in parte:**

- a) “ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione ... di **armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari** oppure allo sviluppo, alla produzione, ... di **missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi**” Art 4 comma 1
- b) “... il **paese destinatario sia soggetto ad un embargo sugli armamenti ...**” Art 4 comma 2
- c) “come parti o componenti di **prodotti militari figuranti nell'elenco dei prodotti di armamento nazionale** che sono esportati dal territorio dello Stato membro senza autorizzazione ..” Art comma 3

La clausola *Catch All* può nascere anche da autodenuncia della impresa o dall'intermediario (Art 9 comma 6 D Lg.vo 221/2017) e una volta attivata, resta in vigore per la durata **di tre anni, salvo mutate situazioni politiche del Paese e/o nuove informazioni sul destinatario che non giustifichino l'adozione di un provvedimento di cessazione della sua validità prima del periodo considerato**

Regola del *no undercut*

Il Diniego di un'autorizzazione

Se l'autorizzazione viene negata c'è sempre una motivazione politico/giuridica di interesse pubblico, che sovrasta l'interesse commerciale riferito alla singola transazione commerciale ovvero al mero interesse economico specifico dei singoli soggetti coinvolti

Nel sistema *dual use* multilaterale attuale vige la **regola del *no undercut* (non scavalcare)**: se l'Italia negasse una certa autorizzazione all'esportazione, tutti gli altri Paesi UE non potranno successivamente permettere che altre imprese vadano ad effettuare quella tipologia di operazione (Art 13 Reg 428/2009)

In caso di rifiuto di una autorizzazione richiesta per un determinato prodotto le autorità nazionali sono tenute ad informare gli altri paesi facenti parti di accordi internazionali sul controllo delle esportazioni

A seguito di notifica del rifiuto nessun altro paese UE potrà rilasciare un'autorizzazione per lo stesso articolo

Responsabilità per Export Control

Art 18-21 D Lg.vo 221/2017

L'**esportatore** resta il soggetto cui va attribuita la responsabilità principale per violazioni della normativa nazionale su *Export Control*, come riformata dal D Lg.vo 221/2017 ed unificata anche nell'impianto sanzionatorio, incisivo e quasi esclusivamente di diretta rilevanza penale.

Anche se il D Lg.vo 221/2017 non contempla esplicitamente la figura del "**dichiarante in dogana**", tuttavia ora ha previsto tra i «corresponsabili» con l'esportatore, la figura dell'**intermediario** per cui la **responsabilità per le violazioni sulla normativa Export Control potrà anche essere attribuita, oltre alla figura tradizionale dell'esportatore, anche ad altri soggetti**

L'**Art 17 D Lg.vo 221/2017** regola l'attività ispettiva: in occasione dell'avvio della procedura di esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione, **l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute** anche quando il bene è prodotto da altra azienda (avvalendosi, se del caso, delle dichiarazioni e/o della documentazione rilasciata dal fornitore).

All'esportatore può essere richiesta una **traduzione dei documenti prodotti** nella lingua dello Stato ove presenta la dichiarazione di esportazione e, con la nuova formulazione normativa, è tenuto, a richiesta, a fornire documentazione giustificativa dell'effettivo arrivo nel paese di destinazione al mittente autorizzato

Esportatore e dichiarazione di esportazione

Esportatore è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:

a) per conto della quale è resa una **dichiarazione doganale di esportazione**, cioè la persona **titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo** che abbia la **facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della UE** al momento dell'accettazione della dichiarazione.

Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto **l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale UE;**

b) che **decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici**, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della UE (*c.d. esportatore virtuale*)

La **dichiarazione doganale** è l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione (art 2 punto 4 Reg 428/2009)

Potestà di controllo delle Autorità Doganali

Art. 5 par.3) Reg UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione - CDU):

Definizione di «controlli doganali»:

*«Atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e **con le altre norme** che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale»*

Art. 46 CDU *«Le **autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario**. Tali controlli possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici ...*

I controlli doganali diversi dai controlli causali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici ... sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale»

Potestà di controllo delle Autorità Doganali

Art 15 CDU «Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali, fornisce alle autorità doganale, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli.

La presentazione di una dichiarazione in dogana ... impegna la persona interessata per quanto riguarda:

- a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione ...;
- b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione ...
- c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate»

Tipologia di operazioni Doganali interessate da normativa *dual use*

Regime Doganale di esportazione in senso stretto come definito dal CDU (merci «unionali» esportate fuori della UE)

Operazioni di riesportazione (merce extra UE transitoriamente sul territorio UE che viene rispedita fuori dalla UE) compresi i *transhipment*

Operazioni Doganali in Regime di transito (trasporto di merci non «unionali» che entrano e attraversano il territorio doganale UE con una destinazione esterna)

La trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della UE (cd. trasferimenti di tecnologie intangibili)

Facoltà e poteri dei funzionari doganali

I **Funzionari Doganali** rivestono la **qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria**, in base al combinato disposto degli Art. 324 del Testo Unico Leggi Doganali (TULD) n 43/1973, Legge n.4/1929, ed artt 55 e 57 del Codice di Procedura Penale (C.p.p.)

In caso di accertata violazione di rilevanza penale, agiscono sulla base dei poteri attribuiti dagli artt 347 e ss. c.p.p.

Obbligo di riferire la *notitia criminis* all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente) - Sequestro di iniziativa ex art. 354 c.p.p.

I funzionari doganali, nella loro potestà investigativa, possono richiedere all'esportatore di esibire documentazione integrativa, ulteriori informazioni e quanto altro ritenuto necessario per l'accertamento

I funzionari doganali possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso le aziende con i poteri di cui all'art. 52 commi 4 e 10 del DPR 633/1972 anche per accertamenti conseguenti alla corretta applicazione della normativa *dual use* (Art 17 comma 3 D Lg.vo 221/2017)

I controlli doganali sui beni *dual use*

Procedure Operative

L'attività di controllo doganale inizia con la acquisizione delle **dichiarazioni di esportazione nel sistema informativo doganale AIDA** che, con riferimento alle misure comunitarie e nazionali all'esportazione, attiva i **controlli di ammissibilità rigettando le dichiarazioni** prive delle indicazioni dell'autorizzazione obbligatoria per l'esportazione di merci con codice nomenclatura comprendente merci listate

In pratica, il sistema verifica automaticamente la presenza, nella **casella 44 del DAU, dei codici dei documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni** relative al regime doganale richiesto:

- se il bene richiede un **documento di autorizzazione** all'esportazione perché **dual use** si dovrà indicare il codice **X002**, seguito dai dati identificativi dell'autorizzazione (es. X002-EU001 in caso di autorizzazione generale UE)
- **diversamente si dovrà riportare il codice Y901, con il quale si autocertifica che le merci esportate non rientrano tra quelle assoggettate alla disciplina del dual use**

I controlli doganali sui beni *dual use*

Procedure Operative

In seguito all'accettazione della dichiarazione interviene il c.d. **Circuito Doganale di Controllo** che, **sulla base dell'analisi dei rischi informatizzata** effettua il raffronto degli elementi indicati nel DAU con i profili di rischio (soggettivi/oggettivi) ad essi collegati.

Il risultato ottenuto viene riportato su una *“scala di riferimento”* per indirizzare la dichiarazione doganale verso il “canale di controllo” appropriato:

- **CA (controllo automatizzato – «canale verde»)**
- **CD (controllo documentale – «canale giallo»)**
- **CS (controllo scanner – «canale arancione»)**
- **VM (controllo fisico – «canale rosso»)**

Nel corso del controllo documentale e vista della merce, per la verifica del corretto adempimento di normative extra tributarie la cui applicazione è demandata alle Dogane, è **fondamentale definire la esatta classificazione della merce secondo la TARIC nella sua Nomenclatura Combinata (NC)**

Per il caso della normativa *dual use* i funzionari doganali acquisiscono le informazioni fornite dall'esportatore tramite dichiarante doganale per mezzo dei documenti commerciali o specifiche tecniche

Finalità dei controlli doganali sui beni *dual use* ex Reg 428/2009

Controllo che i «beni listati» o per i quali sia stata applicata la clausola *catch all* **corrispondono**, per qualità e quantità, **alle merci individuate nell' autorizzazione rilasciata dal MISE e presentata in dogana** a corredo della dichiarazione di esportazione;

Controllo che i beni dichiarati come **non compresi nelle liste di controllo non presentino caratteristiche** tali da rientrare, invece, nel **regime autorizzativo** (e, pertanto, non vengano esportati senza la necessaria autorizzazione);

Controllo che l'operazione selezionata per la verifica documentale o fisica **non presenti elementi di rischio sotto il profilo proliferazione**. In caso positivo va informato il MISE, cui compete la valutazione ai fini dell'eventuale emissione della clausola *catch all* (Art 9 D Lg.vo 221/2017)

Sanzioni penali e accessorie Export Control

Sanzioni *dual use* Art 18 D Lg.vo 221/2017

Art. 18 comma 1: «*Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso, o prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno della UE, ovvero presta servizi di intermediazione concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione **false**, è punito con la **reclusione da due a sei anni o con la multa da €25.000 ad €250.000***»

Art. 18 comma 2: «*Chiunque effettua operazioni di cui al comma 1, **in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione**, è punito con la **reclusione da due a quattro anni o con la multa da € 15.000 ad €150.000***»

L'Art 18 comma 3, oltre a prevedere la **confisca obbligatoria dei beni** oggetto delle operazioni irregolari di cui ai commi 1 e 2 una volta intercorsa la sentenza di condanna o la decisione di patteggiamento ex 444 c.p.p., ora prevede anche la possibilità della «**confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato**», procedura attivabile anche in via cautelare, con sequestro preventivo per equivalente ex Art 321 c.p.p.

L'Art 18 comma 4, punisce l'esportatore o intermediario che **non fornisce all'Autorità competente le prescritte informazioni**, con **l'arresto fino a due anni**.

L'Art 18 comma 5 prevede una sanzione amministrativa per errori ed omissioni formali nella gestione dell'autorizzazione

Sanzioni penali e accessorie Export Control

Sanzioni regolamento anti tortura Art 19 D Lg.vo 221/2017

Art. 19 comma 1: Anche in questo caso è prevista la pena della **reclusione da due a sei anni o con la multa da €25.000 ad €250.000** per chiunque effettui operazioni di esportazione, di transito o di trasferimento all'interno della UE, ovvero presti servizi di intermediazione concernenti prodotti vietati ex Reg UE 1236/2005, **senza la relativa autorizzazione** ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione **false**

Art. 19 comma 2: «*Chiunque effettua operazioni di cui al comma 1, in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da € 15.000 ad €150.000*»

L'Art 19 comma 3, oltre a prevedere la **confisca obbligatoria dei beni** oggetto delle operazioni irregolari di cui ai commi 1 e 2, una volta intercorsa la sentenza di condanna o con la decisione di patteggiamento ex Art 444 c.p.p. ora prevede anche la possibilità della «**confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato**», procedura attivabile anche in via cautelare, con sequestro preventivo per equivalente ex Art 321 c.p.p.

L'Art 19 commi 4 prevede una sanzione amministrativa da €15.000 ad €90.000, per omesse comunicazioni, omessa tenuta in ordine della documentazione relativa al commercio di beni autorizzati

Sanzioni penali e accessorie Export Control

Sanzioni prodotti soggetti ad embargo UE Art 20 D Lg.vo 221/2017

Art. 20 comma 1: anche in questo caso è prevista la pena della **reclusione da due a sei anni** (ma non la multa) per chiunque effettui operazioni di **esportazione, di intermediazione o di assistenza tecnica concernente prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali in violazione di divieti previsti da Regolamenti UE**

Art. 20 comma 2: punisce con la **reclusione da due a sei anni o con la multa da €25.000 ad €250.000** chiunque effettui operazioni di esportazione, intermediazione o assistenza tecnica, di prodotti listati per embarghi UE **senza la prevista autorizzazione** ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione **false**

Art. 20 comma 3: *«Chiunque effettua operazioni di cui al comma 2, in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la **reclusione da due a quattro anni o con la multa da € 15.000 ad €150.000**»*

L'Art 20 comma 4, oltre a prevedere la **confisca obbligatoria dei beni** oggetto delle operazioni irregolari di cui ai commi 1 e 2, una volta intercorsa la sentenza di condanna o con la decisione di patteggiamento ex Art 444 c.p.p. ora prevede anche la possibilità della **«confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato»**, procedura attivabile anche in via cautelare, con sequestro preventivo per equivalente ex Art 321 c.p.p.

Sanzioni penali e accessorie Export Control

Assistenza tecnica per fini militari Art 21 D Lg.vo 221/2017

Art 21 comma 1 prevede la pena della **reclusione da due a sei anni o la multa da €25.000 ad €250.000** per chiunque trasgredisce il divieto di cui all'**Art 16 comma 1**, cioè per chiunque presta assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, disseminazione, etc. di missili, armi chimiche, biologiche, o nucleari, o altri congegni esplosivi nucleari.

Il divieto generale di assistenza tecnica per fini militari non autorizzata dell'Art. 16 comma 1 è poi, esteso dal comma 2 ad ulteriori fattispecie verso quei paesi di destinazione soggetti ad embargo sulle armi deciso dal Consiglio UE, dall'OSCE o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

I commi successivi disciplinano alcune esclusioni per trasferimento di informazioni di pubblico dominio, o per ricerca scientifica di base etc.

L'Art 21 comma 2: prevede la pena della **reclusione da uno a quattro anni o la multa da €15.000 ad €150.000** per chiunque trasgredisce il divieto di cui all'**Art 16 comma 2**

Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti

Hvala na pažnji, a dobar dan svima

Спасибо за внимание, и хороший день, чтобы все

Obrigado pela atenção e bom dia para todos

Merci pour l'attention et bonne journée à tous

** “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.*